

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Martedì 10 novembre 1998. — Presidenza del Vice Presidente Luciano CAVERI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria, senatore Umberto Carpi, ed il Sottosegretario di Stato all'università e la ricerca scientifica e tecnologica, ingegner Antonino Cuffaro.

La seduta comincia alle 13,30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Luciano CAVERI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 1998.

Il Presidente Luciano CAVERI ricorda che nella seduta precedente il relatore aveva espresso i pareri sui primi trenta emendamenti presentati e che la Commissione si era pronunciata solamente sui primi ventitré. Invita il relatore ad esprimere il parere sui restanti emendamenti depositati per poi procedere alle votazioni a partire dall'emendamento 23-bis.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, esprime parere contrario sui seguenti emendamenti:

Giaretta 31, Gubert 32, Gubert 33, Gubert 34, Frattini 35, Gubert 37, Gubert 38, Gubert 39, Gubert 41, Gubert 42, Rotelli 43, Gubert 44, Magnalbò 44-bis, Gubert 46, Frattini 47, Frattini 48, Frattini 49, Gubert 50, Frattini 51, Frattini 52, Gubert 53, Gubert 55, Magnalbò 55-bis, Gubert 56, Magnalbò 56-bis, Frattini 57, Magnalbò 58-bis, Mazzocchin 59, Magnalbò 59-bis, Gubert 60, Frattini 61, Rotelli 62, Mazzocchin 63, Caveri 64, Frattini 65, Frattini 66, Rotelli 67, Gubert 69, Frattini 70, Gubert 71, Frattini 72, Gubert 73, Lubrano di Ricco 74, Magnalbò 74-bis, Lubrano di Ricco 75 e Caveri 76.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Magnalbò 57-bis, Magnalbò 57-ter, Gubert 58.

Si rimette alla Commissione per gli emendamenti Magnalbò 31-bis, Magnalbò 34-bis e Gubert 68.

Invita infine al ritiro dei seguenti emendamenti: Giaretta 45 e Magnalbò 45-bis di analogo contenuto, che risultano in contrasto con l'esigenza di contenere il numero dei membri del consiglio di amministrazione; e Giaretta 54.

Quanto poi all'emendamento Frattini 36 propone di riformularlo aggiungendo all'articolo 3, comma 1, punto e), dopo l'espressione « favorire l'attività di formazione » l'espressione « in particolare post-universitaria ».

Si rimette invece alla Commissione per la prima parte dell'emendamento Gubert 40 esprimendo invece parere contrario sulla restante parte.

La Commissione passa pertanto alle deliberazioni sui singoli emendamenti a partire dall'emendamento 23-bis.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 23-bis; respinge la prima parte dell'emendamento Magnalbò 23-ter approvandone invece la seconda; respinge infine l'emendamento Frattini 24.

La Commissione approva l'emendamento Giaretta 25; respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Lubrano di Ricco 26, Lubrano di Ricco 27, Mazzochin 28, Rotelli 29, Rotelli 30.

Il senatore Paolo GIARETTA ritira il suo emendamento 31.

La Commissione approva l'emendamento Magnalbò 31-bis;

Il Presidente Luciano CAVERI constata l'assenza del senatore Gubert e dichiara pertanto decaduto l'emendamento Gubert 32. Il senatore Michele BONATESTA dichiara di far proprio l'emendamento Gubert 32 e tutti i restanti emendamenti presentati dal senatore Gubert.

La Commissione respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 32, Gubert 33, Gubert 34. Approva l'emendamento Magnalbò 34-bis e respinge l'emendamento Frattini 35.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE dichiara di sottoscrivere l'emendamento Frattini 36 e accetta la riformulazione dell'emendamento proposta dal relatore.

La Commissione approva pertanto l'emendamento Frattini 36 nel testo riformulato dal relatore. Respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 37, Gubert 38, Gubert 39.

Approva quindi la prima parte dell'emendamento Gubert 40 respingendone la restante. Respinge quindi gli emendamenti Gubert 41 e Gubert 42.

Il senatore Ettore ROTELLI ritira il suo emendamento 43.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 44 e Magnalbò 44-bis.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara favorevole agli emendamenti Giaretta 45 e Magnalbò 45-bis di analogo contenuto, nel caso venga accolta la riformulazione del seguente tenore « al fine di tenere conto nella composizione del consiglio di amministrazione delle esigenze delle piccole e medie industrie si suggerisce di elevare il numero dei componenti dello stesso consiglio di amministrazione a sei, incluso il presidente, e di precisare che due membri sono nominati dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Occorre inoltre chiarire che in caso di parità di voto prevale quello del presidente. »

Concordi i presentatori la Commissione approva gli emendamenti Giaretta 45 e Magnalbò 45-bis nel testo riformulato dal relatore.

La Commissione respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 46, Frattini 47, Frattini 48, Frattini 49, Gubert 50, Frattini 51, Frattini 52 e Gubert 53.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, modificando il parere precedentemente

espresso sull'emendamento Giaretta 54 fa presente al presentatore l'opportunità di una riformulazione dal seguente tenore: « All'articolo 9, appare opportuno prevedere che il direttore generale e gli altri organi sono rinnovabili con l'entrata in vigore del decreto. »

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Giaretta 54 nel testo riformulato dal relatore. Respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 55, Magnalbò 55-bis, Gubert 56, Magnalbò 56-bis, Frattini 57. Approva inoltre con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 57-bis, Magnalbò 57-ter, Gubert 58. Respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Magnalbò 58-bis, Mazzocchin 59, Magnalbò 59-bis, Gubert 60 e Frattini 61.

Relativamente agli emendamenti Rotelli 62, Mazzocchin 63 e Caveri 64 che affrontano la medesima questione, il senatore Paolo GIARETTA ricorda che il decreto legislativo n. 29 del 1993 esclude l'ENEA dal comparto della ricerca. È necessario che sia indicato con precisione il comparto di contrattazione per evitare il ripetersi di situazioni di paralisi come verificatesi nel caso dell'ANPA per la quale, benché istituita nel gennaio 1994, è stato solo recentemente definito il comparto di contrattazione di appartenenza e non è stato ancora applicato il relativo contratto. Propone pertanto di considerare tale profilo nel parere.

Il senatore Fausto MARCHETTI si domanda se non sia opportuna una riformulazione della proposta di parere depositata dal senatore Duva sul punto in questione in modo da fugare i dubbi dei presentatori degli emendamenti in esame circa la situazione di incertezza che si determinerebbe per il personale dell'ENEA.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO fa presente che gli emendamenti in questione non appaiono in contrasto con quanto previsto dalla proposta di

parere in merito al rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ENEA. Propone pertanto di rafforzare quanto già previsto nel parere nel senso indicato dagli emendamenti.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il Presidente Vincenzo Cerulli Irelli aveva rilevato che non era possibile disciplinare con norma legislativa quanto demandato alla contrattazione dal decreto n. 29 del 1993. Al fine però di evidenziare l'orientamento della Commissione, propone di rafforzare quanto già previsto nella premessa della proposta di parere con una riformulazione degli emendamenti in questione dal secondo tenore: « per quanto riguarda il personale, appare auspicabile che, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, in sede di contrattazione il personale dell'ENEA sia inserito nel comparto della ricerca e che al tempo stesso si tenga conto delle esigenze di duttilità che sono proprie di un ente caratterizzato dalle finalità sopra indicate ».

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Rotelli 62, Mazzocchin 63, Caveri 64 nel testo riformulato dal relatore. Respinge quindi con distinte deliberazioni gli emendamenti Frattini 65, Frattini 66, Rotelli 67 e Gubert 68.

Il Presidente Luciano CAVERI dichiara assorbiti dalle precedenti deliberazioni gli emendamenti Gubert 69 e Frattini 70.

La Commissione respinge con distinte deliberazioni gli emendamenti Gubert 71, Frattini 72 e Gubert 73.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO ritira il suo emendamento 74.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ relativamente al suo emendamento 74-bis fa presente l'opportunità di prevedere che, in analogia a quanto previsto per il CNR e per l'ASI, in via transitoria gli attuali

organi rimangano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Il deputato Paola MANZINI fa presente che la situazione dell'ENEA è diversa da quella dell'ASI e del CNR visto che il mandato del presidente dell'ENEA è già giunto alla scadenza naturale.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Magnalbò 74-bis.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, intervenendo sul suo emendamento 75, si interroga sull'opportunità di prevedere nello schema di decreto la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, fa presente che la deroga è funzionale alla fisionomia aziendalistica che si intende dare ad alcuni enti. Precisa inoltre che la deroga riguarda le norme di contabilità generale dello Stato che ostano al raggiungimento della efficacia degli interventi dell'ENEA.

Il deputato Paola MANZINI osserva che la deroga alle norme di contabilità generale dello Stato è una formula di rito per enti quali l'ENEA che non sono amministrazioni in senso stretto. Le procedure previste dal provvedimento infatti risultano infatti in deroga alle norme sulla contabilità generale.

La Commissione respinge l'emendamento Lubrano di Ricco 75.

Il deputato Luciano CAVERI ritira il suo emendamento 76.

Il Presidente Luciano CAVERI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni intervenute.

La Commissione approva.

Il Presidente Luciano CAVERI si riserva il coordinamento formale del testo

approvato, ed avverte che in relazione alla complessità del testo oggetto della deliberazione il parere non potrà essere inviato alla Presidenza della Camera per l'inoltro al Governo prima della mattinata di domani e pertanto sarà pubblicato in allegato ai resoconti della giornata di mercoledì 11 novembre.

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in attuazione degli articoli 11 e 18 della 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 1998.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, fa presente che dalla relazione della Corte dei conti del 3 agosto 1998 emerge una sovraesposizione in passato dell'ASI. L'Agenzia avrebbe infatti assunto obbligazioni nei confronti dell'ESA in relazione ai programmi facoltativi da questa proposti, che hanno reso la realizzazione del piano spaziale nazionale di difficile attuazione proprio per l'assorbimento — in alcuni esercizi, in misura pressoché totale — delle riserve disponibili, per onorare così gli impegni contratti a favore dell'ESA. Il decreto legislativo in esame non risolve il problema all'articolo 2, lettera b), e non introduce modifiche per quanto riguarda il regime precedente che è stato esiziale e dannoso per l'ente. Chiede che nel parere si inviti a prevedere nel piano nazionale spaziale, una limitazione dell'impegno dell'ASI nei confronti dell'ESA, ad esempio attraverso un limite di tipo percentuale. Aggiunge che dalla relazione della Corte dei conti emerge un indebitamento dell'ASI per l'assunzione di obblighi nei confronti di altri soggetti, e in assenza di specifiche delibere o di specifici contratti: a tal proposito ritiene opportuno inserire nel parere un invito ad una regolamentazione diversa rispetto a quella inizialmente praticata. Appare inoltre pericolosa l'attribuzione al Ministro

della definizione degli indirizzi in riferimento alla ricerca, alle sue applicazioni, e in ordine alla predisposizione del piano spaziale. Tale aspetto contrasta con l'articolo 8 della legge n. 168 del 1989, che riguarda espressamente l'autonomia scientifica e organizzativa, oltre che finanziaria, degli enti di ricerca. Osserva inoltre che il piano nazionale spaziale partirà dal 2003, considerato che fino al 2002 esiste già un piano approvato che nella sua posta iniziale non indica le differenziazioni tra contributi per la ricerca interna e contributi nei confronti dell'ESA. Inoltre, all'articolo 5, è prevista l'assunzione da parte del presidente di poteri che non erano nella precedente normativa istitutiva dell'ASI: il presidente viene chiamato a predisporre gli atti da sottoporre al consiglio di amministrazione, mentre in precedenza aveva, sì, una generica capacità di indirizzo, ma tra le sue funzioni principali vi era la responsabilità dell'esecuzione delle delibere del consiglio stesso e al massimo la proposta al consiglio di amministrazione di iniziative che ritenesse utili. Osserva quindi come la figura del presidente venga ad essere pericolosamente troppo esaltata, con conseguente riduzione delle funzioni del consiglio di amministrazione e conseguentemente anche del direttore generale. In tal senso ritiene opportuna una nota di riequilibrio tra le funzioni degli organi. Per quanto riguarda poi la questione della incompatibilità con le cariche elettive, rileva come si tratti di una incompatibilità troppo estesa. Sottolinea che si tratta di un argomento già affrontato e sul quale si è registrato un accordo nel senso di restringere l'incompatibilità alla sola ipotesi di

competenze esecutive da parte degli eletti e non al caso di competenze politiche generali che non hanno ragione d'essere. Infine ritiene opportuno rivedere la normativa riguardante il comitato tecnico scientifico nel senso di non abrogare l'articolo che lo riguarda ovvero ridisegnandone le funzioni. Si riserva, se necessario, di tradurre le sue osservazioni in emendamenti.

Il senatore Paolo GIARETTA fa presente l'opportunità di procedere in merito al provvedimento in esame ad audizioni che consentano di avere ulteriori e più specifici elementi di valutazione.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ concorda con la richiesta del collega Giaretta.

Il Presidente Luciano CAVERI, accogliendo la richiesta dei commissari, propone di procedere alle audizioni richieste nel corso di un Ufficio di Presidenza da convocare per domani 11 novembre. Comunica inoltre che nel corso della giornata il relatore depositerà la proposta di parere: reputa opportuno fissare un termine per gli emendamenti tale da consentire ai membri della Commissione di considerare eventuali spunti di riflessione che dovessero emergere nel corso delle audizioni.

La Commissione prende atto.

Il Presidente Luciano CAVERI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**EMENDAMENTI ESAMINATI**

Al punto 4 della proposta di parere aggiungere, in fine, le parole: « compresa l'individuazione dei siti per lo smaltimento ». Indicare inoltre che l'ENEA è il soggetto deputato ad effettuare attività di ricerca nel settore nucleare e delle energie alternative.

31. Giaretta.

Aggiungere al punto n. 4:

« nonchè per effettuare attività di ricerca nel settore nucleare e delle energie alternative, inclusa la realizzazione di progetti pilota ».

31-bis. Magnalbò.

Dopo il punto 4) inserire il seguente:

« 4-bis. All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 'Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attività istituzionali e gli', con le seguenti: 'Al fine della prestazione dei servizi avanzati di consulenza per il perseguimento degli' ».

32. Gubert.

Dopo il punto 4) inserire il seguente:

« 4-bis. Pare più congruo che per le attività di ricerca, all'articolo 2, comma 2, si faccia riferimento primariamente al programma nazionale di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204' ».

33. Gubert.

Al punto 5) sostituire la parola: « nazionale » con: « statale ».

34. Gubert.

Al punto n. 5 aggiungere:

« Sarebbe opportuno cancellare dal testo il comma 3 perchè pleonastico ».

34-bis. Magnalbò.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza », con le seguenti: « realizzare una rete per la diffusione delle conoscenze e delle esperienze acquisite dall'ENEA con le proprie attività di ricerca e sviluppo tecnologico ».

35. Frattini.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: « favorire l'attività di formazione », con le seguenti: « svolgere attività di formazione post-universitaria ».

36. Frattini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. All'articolo 3, sopprimere la lettera b), in quanto la realizzazione di una rete operativa per la diffusione di informazioni scientifiche è estranea ad un Ente di ricerca scientifica ».

37. Gubert.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. All'articolo 3, sopprimere la lettera c), in quanto il compito estraneo ad un Ente di ricerca scientifica e di alta consulenza tecnico-scientifica. In particolare stride l'affidamento all'Ente anche di compiti di finanziamento di iniziative e progetti, tipicamente propri della "line" di una pubblica amministrazione che voglia favorire innovazione e trasferimento tecnologico ».

38. Gubert.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

« 6-bis. All'articolo 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

“e) collaborare ad attività di alta formazione scientifica post-laurea nei settori di propria attività scientifica” ».

39. Gubert.

Al punto 7, sostituire la parola: « opportuno », con l'altra: « necessario », inoltre aggiungere, in fine, le seguenti parole: « sulla base di rose di nomi formulate dal Consiglio universitario nazionale ».

40. Gubert.

Al punto 7, secondo periodo, invertire il ruolo del Ministro dell'industria e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica ».

41. Gubert.

Alla fine del punto 7, aggiungere le seguenti parole: « sulla base di terne di nominativi proposte dalle università con modalità fissate dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto nazionale di fisica nucleare e dall'Accademia dei lincei. Il Comitato dovrebbe durare in carica per il periodo corrispondente

alla durata in carica del Consiglio di amministrazione ».

42. Gubert.

Al punto 7), aggiungere il seguente:

« I suoi componenti sono scelti tra i maggiori esperti nazionali nei settori in cui si esplicano le attività dell'ENEA. Il 25 per cento dei componenti sono interni all'Ente, eletti dal personale ricercatore e tecnologo ».

43. Rotelli.

Dopo il punto 7), aggiungere il seguente:

« 7-bis. All'articolo 5, comma 1 sostituire le parole: “nei settori di attività dell'Agenzia” con le seguenti: “nei settori di ricerca scientifica e tecnologica propri dell'Ente” ».

44. Gubert.

Al punto 7), aggiungere il seguente: « e dovrebbe essere disciplinato come segue nel decreto legislativo in esame introducendo dopo l'articolo 9 il seguente 9-bis:

« Comitato tecnico scientifico – sulla predisposizione dei programmi dell'ENEA e degli aggiornamenti dei medesimi programmi, il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere di un Comitato tecnico scientifico, formato da otto membri di elevata qualificazione tecnico scientifica a livello internazionale, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di terne di nominativi proposte rispettivamente dalle Università secondo le modalità fissate dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e dall'Accademia dei lincei. Tale comitato è integrato da un rappresentante personale, che partecipa ai lavori con voto deliberante; la designazione del rappresentante del personale

avviene mediante elezione, alla quale partecipano tutti i dipendenti dell'ENEA, ogni dipendente è titolare di elettorato attivo e passivo; risulta eletto il dipendente che riporti il maggior numero di voti. Il comitato tecnico scientifico dura in carica per il periodo corrispondente alla durata in carica del consiglio di amministrazione».

44-bis. Magnalbò.

Alla proposta di parere aggiungere il punto 8-bis:

« 8-bis). All'articolo 6, comma 1, pare opportuno prevedere che il Consiglio di amministrazione sia elevato a sei membri, oltre al presidente, e che nella composizione si tenga conto delle esigenze e delle peculiarità del mondo produttivo, specie con riferimento ai problemi dell'innovazione nelle PMI ».

45. Giaretta.

Al punto n. 8, aggiungere un punto 8-bis:

« Sarebbe opportuno che l'articolo 6 prevedesse un consiglio di amministrazione composto da 6 membri, nominati dal ministro dell'industria sentiti i ministri dell'università e dell'ambiente e che nella composizione siano tenute in conto le peculiarità e le esigenze del mondo produttivo con particolare riguardo alle innovazioni nelle PMI, e controllare che i componenti del consiglio di amministrazione non abbiano interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'ente ».

45-bis. Magnalbò.

Dopo il punto 8), aggiungere il seguente:

« 8-bis). All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: "nei settori di attività dell'Agenzia" con le seguenti: "nei settori di ricerca scientifica e tecnologica propri dell'Ente" ».

46. Gubert.

Al comma 2, articolo 6, sostituire: « Il consiglio di amministrazione, recependo le deliberazioni del CTS, delibera gli indirizzi per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali e dei bilanci dell'Agenzia sulla base di quanto definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 1; verifica l'attuazione dei programmi stessi nonché l'attuazione delle direttive del Governo e del CIPE; individua gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'agenzia.

47. Frattini.

Al comma 2, articolo 6, sostituire: « Il consiglio di amministrazione, recependo le deliberazioni del CTS, delibera altresì sui bilanci preventivi e consuntivi e i programmi annuali e pluriennali dell'Agenzia ».

48. Frattini.

Dopo il punto 8-bis, aggiungere il seguente 8-ter:

« Articolo 7-bis. — Comitato tecnico scientifico comma 1 e comma 2 aggiungere il numero dei componenti del Comitato tecnico scientifico (CTS) è stabilito dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che nomina i componenti stessi, scegliendo tra i maggiori esperti nazionali nei settori in cui si esplicano le attività di ricerca dell'ENEA. Il 25 per cento dei componenti sono interni, eletti dal personale ricercatore e tecnologico. Il Comitato tecnico scientifico resta in carica per un periodo di cinque anni. Il Presidente del Comitato tecnico scientifico è il componente del consiglio di amministrazione designato dal MURST.

Il Comitato tecnico scientifico provvede alla gestione complessiva delle attività di ricerca dell'ENEA. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di definire gli obiettivi programmatici delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, di valutare

i progetti elaborati sia in fase di attribuzione di finanziamenti, sia in fase di analisi dei risultati, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204. Al Comitato tecnico scientifico competono tutte le azioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ai fini della progressione in carriera del personale ricercatore e tecnologico. Il Comitato tecnico scientifico interagisce con il consiglio di amministrazione attraverso il proprio Presidente che sottopone al consiglio di amministrazione le deliberazioni prese dal Comitato tecnico scientifico per approvazione ».

49. Frattini.

Sopprimere il punto 9).

50. Gubert.

Al comma 2, sostituire le parole: « Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono » *con le parole:* « Il Presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico scientifico non possono ».

51. Frattini.

Al comma 3, aggiungere: « Le indennità dei componenti il Comitato tecnico scientifico sono determinate con decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economico ».

52. Frattini.

Dopo il punto 9) inserire il seguente:

« 9-bis. Al comma 1, sostituire le parole: “nei settori di attività dell’Agenzia” con le seguenti: “nei settori di ricerca scientifica e tecnologica propri dell’Ente” ».

53. Gubert.

Al punto 10 della proposta di parere pare opportuno prevedere che il direttore generale sia nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente e che il direttore generale decada dalla carica alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, salvo successivo rinnovo.

54. Giaretta.

Dopo il punto 10) inserire il seguente:

« 10-bis. Al comma 1, lettera f), aggiungere le parole: “conformemente ai criteri deliberati dal Comitato tecnico scientifico per quanto attiene le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico” ».

55. Gubert.

Dopo il punto 11) inserire prima dell'attuale testo del parere: « Si ritiene opportuno che la nomina del direttore avvenga da parte del consiglio di amministrazione su proposta del presidente e non viceversa »; aggiungere dopo l'attuale testo del parere: « È opportuno stabilire che il direttore generale decada dalla carica alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, salvo successivo rinnovo ».

55-bis. Magnalbò.

Al punto 11) aggiungere alla fine il seguente periodo: « È inoltre opportuno precisare che le società di cui si tratta sono solo società di servizio e non società che svolgono compiti istituzionali dell’Ente stesso ».

56. Gubert.

Al punto n. 11, aggiungere in fondo: « nonchè alla partecipazione ad essi, con l'obbligo di tali soggetti di riferire periodicamente ai ministri di riferimento ».

56-bis. Magnalbò.

All'articolo 10, comma 1, punto a) sopprimere le parole: « anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato », al punto c) aggiungere le parole: « recependo le deliberazioni del CTS », al punto e) aggiungere le parole: « recependo le deliberazioni del CTS », al punto f) aggiungere le parole: « conformemente alle deliberazioni del CTS per quanto attiene le attività di ricerca e sviluppo tecnologico ».

57. Frattini.

Al punto n. 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis. Sarebbe inoltre opportuno aggiungere una lettera g) all'articolo 10, comma 3, del seguente tenore:

“g) l'organizzazione interna dell'ente ed il suo funzionamento, l'attribuzione di funzioni ed il sistema delle deleghe di poteri” ».

57-bis. Magnalbò.

Al punto n. 12, sostituire le parole: « Se ne suggerisce pertanto un deciso snellimento » con le seguenti: « Si suggerisce pertanto una eliminazione del comma 1, dell'articolo 11, ed uno snellimento dei successivi, stabilendo che gli atti relativi debbano essere trasmessi al solo Ministro dell'industria nel termine di trenta giorni ».

57-ter. Magnalbò.

Al punto n. 12, aggiungere alla fine le seguenti parole: « o ancor meglio la soppressione dei due commi ».

58. Gubert.

Al punto 12 aggiungere: « modificare inoltre il comma 3, dell'articolo 11, aggiungendo dopo la parola: “delibera” quella ‘di partecipazione’ ».

58-bis. Magnalbò.

Aggiungere il punto 12-bis: « sopprimere l'articolo 13 ».

59. Mazzocchin, Giaretta.

Al punto 12, aggiungere il seguente:

« 12-bis. Sarebbe opportuno aggiungere in fine all'articolo 14 le seguenti parole: “le attività prestate a favore di terzi vengono remunerate secondo i criteri determinati dalla delibera CIPE 21 marzo 1997” ».

59-bis. Magnalbò.

Dopo il punto 12), inserire il seguente:

12-bis). L'articolo 13 sia soppresso, in quanto si tratta di competenza propria dell'Ente, se l'Ente gode di qualche autonomia.

60. Gubert.

Al comma 1, articolo 13, sostituire con: « Entro 180 giorni dalla data di costituzione degli organi dell'ENEA il Consiglio di amministrazione delibera un piano per la redistribuzione del personale e delle attrezzature esistenti sui nuovi obiettivi programmatici dell'Ente, prevedendo la formazione di due distinti settori, il primo relativo alle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, il secondo a quelle dei servizi. Gli obiettivi relativi alle attività di ricerca e sviluppo devono essere determinati precedentemente dal CTS con propria deliberazione ».

61. Frattini.

Al punto 13), sostituire con: « Al personale dell'ENEA si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Di conseguenza deve essere soppresso il comma 4 dell'articolo 15 ».

62. Rotelli.

Al punto 13), sostituire a partire da: « Appare altresì » fino a: « rapporto di lavoro » con: « Ai ricercatori e tecnologi dell'ENEA si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione ».

63. Mazzocchin, Giaretta.

Con riguardo al punto 13), sostituire da: « Appare altresì opportuno » fino a: « rapporto di lavoro » con: « Al personale dell'ENEA si applica il contratto di lavoro degli Enti pubblici di ricerca ». Inoltre il comma 4 dell'articolo 15 deve essere sostituito con: « L'applicazione del nuovo contratto di lavoro deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ». Occorre quindi aggiungere il seguente: « Il comma 2 dell'articolo 15 deve essere soppresso ».

64. Caveri.

Al comma 1, articolo 15, sopprimere le parole: « da formare anche attraverso attività nelle imprese ».

65. Frattini.

Al comma 2, articolo 15, sopprimere.

66. Frattini.

Dopo il punto 14), il comma 2 dell'articolo 15 deve essere soppresso, in quanto inutile e fuorviante poichè forme di flessibilità sono già previste dalla vigente normativa.

67. Rotelli.

Dopo il punto 14), inserire il seguente:

« 14-bis). All'articolo 15, comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: « Le forme contrattuali flessibili devono essere

compatibili con la valorizzazione presso l'Ente degli investimenti formativi compiuti dallo stesso ».

68. Gubert.

Dopo il punto 14), inserire il seguente:

« 14-bis). All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Ai ricercatori e tecnologi dell'ENEA si applica il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione ».

69. Gubert.

All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: « dai contratti collettivi ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tenuto conto delle particolari esigenze dell'Agenzia, nonchè delle disposizioni del diritto civile », con le seguenti: « dal contratto collettivo nazionale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ».

70. Frattini.

Dopo il punto 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. All'articolo 15, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere definite le modalità di applicazione, al personale dell'ENEA, del contratto collettivo di lavoro di cui al precedente comma 3 ».

71. Gubert.

All'articolo 15, comma 4, sostituire con: « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere definite le modalità di applicazione,

al personale dell'ENEA, del contratto collettivo di lavoro di cui al precedente comma 3 ».

72. Frattini.

Al punto 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Appare comunque estraneo ai compiti di un ente di ricerca la generica previsione di un piano di assunzioni di neo-laureati, per di più da collocare anche presso imprese. Molto meglio lasciare che le assunzioni avvengano in relazione al fabbisogno di ricercatori e tecnologi ».

73. Gubert.

Al punto 15 del parere, aggiungere il seguente periodo: « Appare inoltre opportuno che il direttore generale di ENEA sia annoverato tra gli organi dell'ente e che sia nominato con decreto del Ministero dell'industria su proposta del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ENEA ».

74. Lubrano di Ricco.

Al punto 15, aggiungere: « Si ritiene inoltre opportuno, anche in analogia a quanto previsto per CNR e ASI, stabilire in via transitoria che gli attuali organi rimangano in carica fino alla scadenza naturale del mandato ».

74-bis. Magnalbò.

« Eliminare dallo schema di decreto la deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato ».

75. Lubrano di Ricco.

Poichè né l'eventuale divisione dell'ENEA in più enti né il passaggio di un consistente numero di suoi dipendenti ad altre amministrazioni sono contemplati dallo schema di decreto legislativo, occorre aggiungere la seguente osservazione: « L'articolo 13 deve essere soppresso ».

76. Caveri.